



COMUNE DI NOVARA

Prot. n. 82494
RI 04/9550

Novara, li 19.11.2007

ORDINANZA SINDACALE N. 905

Oggetto: Orari di vendita degli esercizi artigianali operanti sul territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 che prevede che il Sindaco coordini e organizzi gli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell'utenza;

Dato atto che, nell'assolvimento dei suddetti compiti e facoltà, il Sindaco, per l'organizzazione e la determinazione degli orari di apertura e chiusura delle attività economiche operanti sul territorio comunale, specie per gli eventuali prolungamenti nelle ore notturne, non può trascurare le esigenze dei residenti e degli ospiti della Città ed i relativi diritti al riposo notturno, anche in considerazione che l'apertura di alcuni esercizi è spesso motivo e causa d'incontro di gruppi di avventori che, sostandosi ed intrattenendosi a lungo nei locali in questione e/o nelle immediate vicinanze, diventano causa di disturbo all'ambiente e alla quiete pubblica;

Rilevato che è interesse dell'Amministrazione Comunale tutelare in un giusto contemperamento l'esercizio delle attività economiche stanziate sul proprio territorio con i diritti della collettività alla tutela delle proprie occupazioni;

Sentita in merito la IV Commissione Consiliare Permanente Vigilanza – Sicurezza – Mobilità – Commercio, nella seduta dell'11.07.2007, in carenza di indirizzi definiti dal Consiglio comunale

Considerato che la relativa disciplina in materia di orario di apertura al pubblico:

- per le attività di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nella l.r. 29.12.2006, n. 38 e nelle ordinanze sindacali da emanarsi sulla base dell'art. 17 della stessa;
- per le attività di commercio al dettaglio su aree private e pubbliche è contenuta nel titolo IV del D.Lgs.vo 31.03.1998, n. 114;

Atteso invece che:

- le imprese artigiane riconosciute come tali ed iscritte, in base alla vigente e specifica normativa di settore, all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio sono di fatto escluse dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio dettate dal D.Lgs.vo 31.03.1998 n. 114;
- l'articolo 13 del succitato Decreto Legislativo dispone inoltre che alle attività non artigianali di rosticceria, gelateria, pasticceria e gastronomia non si applicano, in materia di orari dell'attività di vendita, le disposizioni di cui al titolo IV;

Rilevato tuttavia che le attività artigianali svolte presso i laboratori di generi alimentari ubicati nel territorio comunale, pur non rientrando nell'ambito delle specifiche normative vigenti in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e private, finiscono in ogni caso per assumere modalità concrete di svolgimento molto simili a quelle rivestite da queste ultime anche in considerazione del fatto che tali esercizi vendono, nei locali di preparazione o ad essi contigui, i beni di produzione propria, senza che questa ulteriore attività si configuri come esercizio di commercio;

Ritenuto pertanto necessario, per le ragioni su esposte - ed in particolare per la segnalata esigenza di assicurare un giusto temperamento tra gli interessi economici dell'impresa e i diritti della collettività alla tutela delle proprie occupazioni -, nonché per l'urgenza a seguito di numerose segnalazioni pervenute, intervenire in merito e, nell'esercizio delle facoltà attribuite dal succitato articolo 50 del D.Lgs.vo 267/2000, coordinare l'esercizio delle suddette attività artigianali con le altre realtà simili operanti sul territorio le quali trovano la propria disciplina in diverse disposizioni normative nazionali, regionali e/o comunali;

Sentite altresì la locale Questura, il Comando Provinciale Carabinieri e le Associazioni di Categoria dei settori interessati;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

di stabilire la disciplina in materia di orari di apertura e di chiusura delle attività artigianali operanti sul territorio comunale, così come indicato nei successivi articoli.

ART. 1¹

ESERCIZI ARTIGIANALI PER LA PRODUZIONE DI GENERI ALIMENTARI ISCRITTI ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E ESERCIZI NON ARTIGIANALI DI GELATERIE, GASTRONOMIE, ROSTICCERIE, PASTICCERIE e similari

L'orario di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi artigianali iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane presso la competente C.C.I.A.A. che svolgono in sede fissa attività esclusiva e/o prevalente - anche in base alle abilitazioni igienico-sanitarie - di preparazione di generi alimentari e degli esercizi non artigianali di gelateria/yogurteria, gastronomia, rosticceria, pasticceria, pizzeria da asporto, laboratori di preparazione di kebab o kebab e similari) è determinato dall'esercente nel rispetto dei seguenti limiti:

- a. per la vendita dei beni di propria produzione
 - apertura: non prima delle ore 6.00
 - chiusura: - dal 1° ottobre al 31 maggio: entro le ore 01.00
entro le ore 02.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali
 - dal 1° giugno al 30 settembre: entro le ore 02.00
entro le ore 03.00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali

- b. per la vendita dei beni non di propria produzione
- apertura: non prima delle ore 07.00
 - chiusura: entro le ore 22.00

In caso di inosservanza delle suddette disposizioni saranno applicabili le sanzioni di cui all'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

¹ sostituito con ordinanza sindacale n. 339 prot. n. 32335 del 27.04.2010

ART. 2

ESERCIZI ARTIGIANALI NON ISCRITTI ALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Gli esercizi artigianali non iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane osservano in tutto il territorio comunale gli orari stabiliti per gli esercizi del commercio al dettaglio dall'articolo 11 del D.Lgs.vo 31.03.1998, n. 114 (dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un massimo di tredici ore giornaliere), comprese le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dei comma 4 e 5 del succitato articolo 11.

In caso di inosservanza delle suddette disposizioni saranno applicabili le sanzioni di cui all'articolo 22, comma 3, del su indicato D.Lgs.vo 114/98.

La presente ordinanza **entrerà in vigore lunedì 17 dicembre 2007** e:

- sarà trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara, nonché alle Associazioni di Categoria dei settori interessati;
- sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e divulgata attraverso il sito internet comunale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla osservare.

Il Comando Polizia Municipale di Novara e le Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza sul rispetto del presente provvedimento

Il Sindaco
f.to (avv. Massimo GIORDANO)